



Interpretazione delle sanzioni

Stato 1° febbraio 2024

Il capitolo 1 del presente documento fornisce informazioni che aiutano a interpretare le disposizioni sul congelamento dei valori patrimoniali, valide per tutte le ordinanze sulle sanzioni che prevedono il blocco di averi e risorse economiche.

Il capitolo 2 contiene informazioni importanti per l'interpretazione degli articoli 12b, 13, 14, 14a, 14c, 14e, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28b, 28d e 28e dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72)¹.

Questo documento non è legalmente vincolante. Il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza è di esclusiva responsabilità delle persone e degli organismi interessati dalle sanzioni.

Le autorità svizzere si sforzano di allineare il più possibile l'attuazione delle sanzioni a quella nell'Unione europea (UE) e a tal fine sono in contatto con gli organi competenti di quest'ultima. La SECO si riserva il diritto di apportare in futuro aggiunte o modifiche al presente documento.

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti. Le domande che non trovano risposta qui sotto possono essere indirizzate a sanctions@seco.admin.ch.

¹ Se non diversamente specificato, le informazioni e le interpretazioni contenute nel capitolo 2 sono valide anche per le disposizioni identiche dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).



Sommario

1	Indicazioni generali sull'interpretazione delle misure di blocco degli averi nelle sanzioni svizzere	3
1.1	<i>I proventi derivanti da «corporate actions» sui conti bloccati possono essere accreditati al conto bloccato?</i>	3
1.2	<i>Possono essere accettati i proventi derivanti da valori mobiliari emessi da società o organizzazioni sanzionate?</i>	3
1.3	<i>Gli istituti finanziari in Svizzera possono accettare pagamenti da clienti non sanzionati di banche soggette a sanzioni?</i>	4
1.4	<i>Le banche devono dichiarare se bloccano i pagamenti da parte di clienti non sanzionati a favore di persone fisiche, imprese o organizzazioni sanzionate?</i>	4
1.5	<i>Le notifiche relative al blocco degli averi e delle risorse economiche devono essere aggiornate in caso di variazioni del patrimonio?</i>	4
2	Interpretazione di disposizioni specifiche dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina	5
2.1	Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi (art. 12b).....	5
2.2	Prodotti siderurgici e beni economicamente importanti (art. 14a e 14c)	5
2.3	Importazione ed esportazione di merci da/verso i territori designati e divieto di finanziamento, partecipazione e servizi nei territori designati (articoli 13, 14 e 25)	7
2.4	Diamanti e prodotti con diamanti (art. 14e).....	9
2.5	Importazione Blocco degli averi e delle risorse economiche e relativo obbligo di notifica (art. 15 e 16)	10
2.6	Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute e relativo obbligo di dichiarazione (art. 20 und 21).....	11
	A chi si rivolgono gli articoli 20 e 21?.....	11
	Come devono essere fatte le dichiarazioni secondo l'articolo 21?.....	12
	Come viene calcolato il limite di 100 000 franchi?.....	12
	Quali persone fisiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?.....	13
	Quali persone giuridiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?	14
	Le rappresentanze consolari e diplomatiche russe in Svizzera rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?.....	14
	Altre domande.....	15
2.7	Divieto di vendere valori mobiliari (art.23)	15
2.8	Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa (art. 24)	16
2.9	Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia e nel settore minerario nella Federazione Russa (art. 28b)	16
2.10	Divieti concernenti i trust (art. 28d)	17
	Quali istituti giuridici sono interessati dall'articolo 28d?.....	17
	Cosa si intende per controllo?	18
	Quale campo d'applicazione territoriale è previsto? ?.....	18
	Come si applica la deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3?.....	19
	È previsto un periodo transitorio? Se sì come è disciplinato?	19
2.11	Divieti concernenti i servizi (art. 28e).....	20

1 Indicazioni generali sull'interpretazione delle misure di blocco degli averi nelle sanzioni svizzere

1.1 *I proventi derivanti da «corporate actions» sui conti bloccati possono essere accreditati al conto bloccato?*

In linea di massima è vietato il trasferimento di averi o la fornitura diretta e indiretta di averi e risorse economiche a persone soggette al blocco degli averi. In pratica, sui conti congelati in seguito al blocco degli averi possono accumularsi proventi derivanti da «corporate actions». Essi provengono da valori mobiliari che erano inclusi nel portafoglio di investimento del conto interessato prima della sanzione.

Per tenere conto delle realtà operative nel settore dei valori mobiliari, i proventi delle «corporate actions» obbligatorie senza possibilità di scelta – tipicamente i dividendi azionari o gli interessi obbligazionari, ma anche le offerte di scambio in relazione ai certificati di deposito – possono essere accreditati sul conto corrispondente senza la preventiva autorizzazione della SECO e tenuti bloccati. Ciò vale anche per i proventi delle «corporate actions» con possibilità di scelta, in cui il titolare non sceglie attivamente un'opzione, ma i proventi vengono trasferiti alla banca in contanti e non viene effettuato alcun nuovo investimento.

Gli istituti finanziari devono indicare e identificare separatamente i redditi derivanti dalle azioni societarie nell'ambito dell'aggiornamento del valore dei valori patrimoniali bloccati, che viene effettuato su richiesta della SECO.

L'esecuzione di «corporate actions» non obbligatorie e «corporate actions» con possibilità di scelta, in cui il titolare effettua una scelta attiva, resta tuttora vietata senza la previa autorizzazione della SECO.

1.2 *Possono essere accettati i proventi derivanti da valori mobiliari emessi da società o organizzazioni sanzionate²?*

Le transazioni effettuate da persone giuridiche, imprese od organizzazioni sanzionate per distribuire i proventi dei valori mobiliari da loro emessi sottostanno generalmente al blocco dei valori patrimoniali. Di conseguenza, gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la contabilizzazione finale devono bloccare tali transazioni e segnalarle alla SECO. Quest'ultima può autorizzare in una fase successiva, in base alla disposizione corrispondente nelle ordinanze, la liberazione dei fondi e la loro contabilizzazione su un qualsiasi conto in Svizzera.

Visto il numero ingente di questo tipo di transazioni, viene applicata una procedura semplificata per l'accredito sui conti dei clienti non sanzionati dei proventi derivanti da valori mobiliari emessi da società o organizzazioni sanzionate nei casi in cui la transazione è stata generata da questi stessi soggetti. Le operazioni ricorrenti e obbligatorie in relazione a valori mobiliari emessi da società o organizzazioni soggette a sanzioni finanziarie – comprese le «corporate actions» sotto forma di dividendi azionari, interessi obbligazionari, offerte di scambio in relazione a certificati di deposito – non sono soggette ad autorizzazione preventiva.

A partire dall'anno civile 2024, gli istituti finanziari che effettuano la contabilizzazione finale per le transazioni di cui sopra forniranno alla SECO entro la fine di febbraio una panoramica annuale delle transazioni effettuate (data di riferimento: 31 dicembre dell'anno precedente). Le dichiarazioni devono essere effettuate per ogni valore mobiliare (numero ISIN) e, oltre all'ISIN, devono contenere informazioni sulla sua tipologia, sul tipo di provento (dividendo azionario, interesse obbligazionario, ecc.), sul numero di rapporti commerciali interessati, sul numero di transazioni eseguite e sull'importo accreditato (importo totale per valuta). Le «corporate actions» non obbligatorie restano soggette all'obbligo di autorizzazione.

² Le imprese e le organizzazioni soggette al blocco degli averi e al divieto di messa a disposizione sono elencate nelle disposizioni delle varie ordinanze sulle sanzioni e nei relativi allegati, come nell'allegato 8 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.167.72) o nell'allegato 7 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

1.3 *Gli istituti finanziari in Svizzera possono accettare pagamenti da clienti non sanzionati di banche soggette a sanzioni³?*

I pagamenti inviati da clienti non sanzionati di banche sanzionate rientrano generalmente nel blocco dei valori patrimoniali. Di conseguenza, gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la contabilizzazione finale dovrebbero in teoria bloccare tali transazioni al momento della ricezione e segnalarle alla SECO.

Si applica tuttavia una procedura semplificata. I pagamenti da parte di clienti non sanzionati dai loro conti presso banche sanzionate possono essere accettati e contabilizzati senza la preventiva approvazione della SECO.

Gli istituti finanziari che effettuano la contabilizzazione finale dei pagamenti forniscono alla SECO una panoramica trimestrale dei pagamenti ricevuti. Le dichiarazioni devono essere effettuate per ogni relazione commerciale interessata e includere indicazioni sulle banche coinvolte, sui conti interessati (numeri di conto, mittente, destinatario), sul numero di pagamenti e sull'importo accreditato (importo totale per valuta).

1.4 *Le banche devono dichiarare se bloccano i pagamenti da parte di clienti non sanzionati a favore di persone fisiche, imprese o organizzazioni sanzionate?*

Sì, i pagamenti a favore di beneficiari sanzionati devono essere bloccati e comunicati alla SECO. Tuttavia, l'importo del pagamento non deve essere bloccato, ma può essere riaccredito al mittente non sanzionato.

1.5 *Le notifiche relative al blocco degli averi e delle risorse economiche devono essere aggiornate in caso di variazioni del patrimonio?*

No, dopo la notifica iniziale non è previsto un continuo aggiornamento dei valori patrimoniali. Tuttavia, i valori aggiornati devono essere notificati su richiesta della SECO.

Gli istituti finanziari sono tenuti a inviare alla SECO i dati aggiornati su tutti i valori patrimoniali bloccati (data di riferimento: 31 dicembre 2023) entro il 16 febbraio 2024. Le relative notifiche alla SECO vengono effettuate esclusivamente tramite l'apposita tabella, che è disponibile sul sito web della SECO, e trasmesse in formato elettronico, preferibilmente tramite il [PrivaSphere Secure Messaging](#) certificato dal DFGP.

³ Le imprese e le organizzazioni soggette al blocco degli averi e al divieto di messa a disposizione sono elencate nelle disposizioni delle varie ordinanze sulle sanzioni e nei relativi allegati, come l'allegato 8 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.167.72) o l'allegato 7 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

2 Interpretazione di disposizioni specifiche dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina⁴

2.1 Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi (art. 12b)

2.1.1 *In che modo gli operatori economici della catena di approvvigionamento di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi devono garantire e documentare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 12b capoversi 4 lettera b e 5?*

Considerate le interconnessioni internazionali degli scambi petroliferi e l'importanza di un'applicazione uniforme dei limiti massimi di prezzo, la SECO fa riferimento alle FAQ della Commissione UE sull'attuazione dei regolamenti del Consiglio dell'UE 269/2014 e 833/2014, in particolare alle spiegazioni contenute nel capitolo E «Energia», punto 5 «Oil Price Cap», sezione 7 «Attestations, recordkeeping and itemised ancillary costs». Queste spiegazioni indicano quali informazioni e documenti sono adatti per le prove corrispondenti.

2.2 Prodotti siderurgici e beni economicamente importanti⁵ (art. 14a e 14c)

2.2.1 *L'acquisto dei beni elencati negli allegati 17 e 20 è consentito qualora i beni siano destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non siano trasportati attraverso il territorio svizzero?*

No. Gli articoli 14a e 14c dell'ordinanza vietano l'acquisto dei beni elencati negli allegati 17 e 20 dell'ordinanza se sono originari della Russia o esportati dalla Russia. Questo divieto si applica indipendentemente dalla destinazione finale delle merci.

La Svizzera è determinata a contribuire alla lotta contro le crisi alimentari ed energetiche globali. Il Consiglio federale ha esplicitamente dichiarato che nessuna delle misure sanzionatorie nei confronti della Russia è diretta contro il commercio di prodotti agricoli e alimentari tra Paesi terzi e la Russia⁶. A tale scopo è consentito l'acquisto di alcuni beni elencati nell'allegato 20 dell'ordinanza e destinati a un Paese terzo secondo l'articolo 14c capoverso 4. Ciò vale per l'acquisto, così come per la prestazione di servizi correlati quali l'assistenza finanziaria, dei seguenti beni elencati nell'allegato 21 dell'ordinanza:

- Cloruro di potassio (voce di tariffa doganale: 3104 20)
- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio (3105 20)
- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio (3105 60)
- Altri concimi contenenti cloruro di potassio (ex 3105 90)

2.2.2 *Il trasporto dei beni elencati nell'allegato 20 da parte di una società svizzera è consentito qualora i beni siano destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non siano trasportati attraverso il territorio svizzero?*

Sì. L'articolo 14c dell'ordinanza vieta il trasporto dei beni elencati nell'allegato 20 verso e attraverso la Svizzera. Tuttavia, il trasporto da parte di una società svizzera è consentito se i beni sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non sono trasportati attraverso il territorio svizzero.

⁴ RS 946.231.176.72, di seguito «ordinanza».

⁵ Dal 16 agosto 2023 tra questi rientrano anche il carbone e i prodotti del carbone, in precedenza elencati nell'allegato 22.

⁶ «Ucraina: la Svizzera attua nuove sanzioni», comunicato stampa del Consiglio federale del 3 agosto 2022.

2.2.3 *La fornitura di servizi – compresi i servizi di assistenza finanziaria, intermediazione o assicurazione – per il trasporto dei beni elencati nell'allegato 20 è consentita se i beni sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non sono trasportati attraverso il territorio svizzero?*

Sì, l'articolo 14c dell'ordinanza vieta la prestazione di servizi – compresi l'assistenza finanziaria, l'intermediazione o i servizi assicurativi – per attività vietate da parte di persone, società e organismi stabiliti in Svizzera. Poiché il trasporto dei beni elencati nell'allegato 20 è consentito se i beni sono destinati a uno Stato terzo al di fuori della Svizzera e non transitano sul territorio svizzero (vedi sopra), è consentita anche la prestazione di servizi correlati a tali trasporti.

2.2.4 *Quali documenti valgono come «prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione dei beni in un Paese terzo» secondo l'articolo 14a capoverso 4^{bis}? In quali casi deve essere fornita tale prova?*

Quando si importano o si trasportano beni di cui all'allegato 17 dell'ordinanza⁷, i documenti seguenti sono considerati una prova sufficiente se attestano il Paese di origine del ferro o dell'acciaio utilizzati come fattori produttivi:

a) Per i **prodotti semilavorati**:

Il certificato di prova (*mill test certificate*), che contiene il nome dell'azienda in cui avviene la produzione, il nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre).

b) Per i **prodotti finiti**:

Il certificato o i certificati di prova contenenti le seguenti informazioni:

- i. il nome del Paese e dell'azienda in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre); e
- ii. il nome del Paese e il nome dell'azienda in cui, eventualmente, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:
 1. laminazione a caldo;
 2. laminazione a freddo;
 3. rivestimento metallico a caldo;
 4. rivestimento metallico elettrolitico;
 5. rivestimento organico;
 6. saldatura;
 7. perforazione/estrusione;
 8. stampaggio/laminazione;
 9. saldatura ERW/SAW/HFI/laser.

In aggiunta ai documenti summenzionati, possono essere riconosciuti quali elementi di prova idonei anche le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, la documentazione relativa al calcolo alla produzione, i documenti doganali del Paese di esportazione, la corrispondenza commerciale, le descrizioni dei prodotti, le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di acquisto, che comprovano l'origine non russa dei prodotti preliminari. La responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni contenute nei documenti sopra citati ricade sull'importatore.

In caso di importazione o di trasporto dallo Spazio economico europeo (SEE) o dal Regno Unito di prodotti siderurgici o di reimportazioni di prodotti siderurgici che si trovano già in regime di esenzione da tributi in Svizzera, non è richiesta alcuna prova.

In caso di importazione diretta o di trasporto da un Paese terzo, al momento dell'importazione di prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 che sono stati lavorati in un Paese terzo deve essere

⁷ Il fattore decisivo è la voce di tariffa doganale utilizzata per l'importazione dei beni in Svizzera.

disponibile una prova, da presentare su richiesta alle autorità di esecuzione; dal 1° marzo 2024 va indicata come documento (codice documento Y824) nella rubrica «Documenti» della dichiarazione doganale. Il documento deve essere presentato su richiesta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) insieme agli altri documenti doganali di accompagnamento.

In caso di dubbi le autorità di esecuzione possono richiedere ulteriori prove, ad esempio certificati di prova separati per le diverse fasi di trasformazione subite dal prodotto. Tutti i certificati devono essere coerenti tra loro.

Poiché i prodotti delle voci di tariffa doganale 7207.11, 7207.1210 e 7224.90 sono prodotti semilavorati, secondo le disposizioni sanzionatorie in vigore la Federazione Russa può figurare tra il 30 settembre 2023 e il 1° aprile 2028 sul certificato di prova come nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) per i prodotti realizzati utilizzando i fattori produttivi della voce di tariffa doganale 7207.11. Lo stesso vale fino al 1° ottobre 2024 per i prodotti realizzati utilizzando i fattori produttivi delle voci di tariffa doganale 7207.1210 o 7224.90. Se, invece, la Federazione Russa è indicata come il Paese in cui sono state effettuate le altre lavorazioni (p. es. laminazione a caldo, laminazione a freddo), l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti non sono consentiti.

2.2.5 I divieti di cui all'articolo 14a capoverso 2 si applicano anche ai beni prodotti o trasformati in un Paese terzo prima del 30 settembre 2023?

I divieti di importazione si applicano ai prodotti siderurgici contenenti fattori produttivi russi importati in Svizzera dopo il 30 settembre 2023, a condizione che siano stati prodotti o trasformati dopo il 23 giugno 2023. I prodotti siderurgici corrispondenti che sono stati prodotti o trasformati prima del 23 giugno 2023 non sono soggetti ai divieti. La data di produzione o di trasformazione deve essere verificabile.

Se i beni in questione si trovano già in Svizzera e sono stati presentati alla dogana prima del 30 settembre 2023, si applica l'articolo 31a dell'ordinanza e i beni possono essere acquistati o trasportati.

2.3 Importazione ed esportazione di merci da/verso i territori designati e divieto di finanziamento, partecipazione e servizi nei territori designati (articoli 13, 14 e 25)

2.3.1 Negli articoli 13, 14 e 25 si parla di «nei territori designati di cui all'allegato 6». Come fanno le imprese e le organizzazioni a sapere quali sono, nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, e Zaporizhzhia, i territori soggetti a restrizioni?

L'allegato 6 designa – oltre alla Crimea e a Sebastopoli – i territori nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia non controllate dal governo ucraino. Data la situazione di instabilità si raccomanda di valutare in modo dinamico se tali territori sono effettivamente controllati dal governo ucraino. In caso di dubbi le imprese e le organizzazioni possono contattare la SECO.

2.3.2 Quali beni possono essere importati in Svizzera dalle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e a quali condizioni?

I beni originari dei territori nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 13 capoverso 1. Possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine. Al momento, tuttavia, l'Ucraina non rilascia certificati di origine per i territori che esulano dal suo controllo. Per contro, i beni prodotti nei territori delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia che sono sotto il controllo governativo possono essere importati liberamente.

Poiché nelle quattro regioni il commercio tra i territori controllati e quelli non controllati dal governo ucraino è in pratica impossibile, è altamente improbabile che vi sia uno scambio di beni da questi ultimi

verso i primi. L'importazione di beni dalle quattro regioni in questione non richiede pertanto ulteriori requisiti o documenti rispetto all'importazione da altre parti dell'Ucraina.

Se sussistono fondati dubbi sul fatto che i beni possano provenire da territori non controllati dal governo ucraino, l'importazione in Svizzera può essere subordinata a ulteriori condizioni, ad esempio all'esibizione di una copia della dichiarazione doganale d'esportazione per i beni in questione. Per dimostrare che il prodotto non è soggetto al divieto di importazione di cui all'articolo 13 capoverso 1, la dichiarazione deve essere stata accettata da un ufficio doganale ufficiale ucraino.

2.3.3 Quali beni possono essere esportati dalla Svizzera nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e a quali condizioni?

Il divieto di vendita, fornitura, esportazione o transito a qualsiasi persona, impresa o organizzazione o per un uso nei territori di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino si applica unicamente ai beni elencati nell'allegato 7.

Non vi sono restrizioni alle esportazioni verso i territori di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia controllati dalle autorità ucraine. Poiché nelle quattro regioni menzionate il commercio tra territori controllati e non controllati dal governo ucraino è in pratica impossibile, risulta altamente improbabile che i beni esportati verso i territori controllati siano deviati verso quelli non controllati.

Se sussistono fondati dubbi sull'effettiva destinazione dei beni da esportare, è possibile che agli esportatori in Svizzera venga chiesto di presentare ulteriori documenti, p. es. una dichiarazione dell'autorità locale ucraina da cui risulti che il destinatario è attivo nei territori controllati, informazioni sull'acquirente/destinatario, fatture o simili per dimostrare che il prodotto non rientra nel divieto di cui all'articolo 14 capoverso 1. Come per tutti i beni soggetti a restrizioni all'esportazione, l'UDSC può anche effettuare controlli per garantire che i beni non rientrino nel divieto in questione. Sono possibili deroghe, ad esempio per attività umanitarie (art. 14 cpv. 3).

2.3.4 Le banche possono effettuare transazioni finanziarie legate al commercio nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e se sì, a quali condizioni?

Le banche in Svizzera non possono fornire determinati servizi di intermediazione o d'investimento né offrire finanziamenti o assistenza finanziaria nei territori delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino. Per quanto riguarda i territori controllati da Kiev, invece, le transazioni finanziarie volte a sostenere il commercio locale non sono soggette a restrizioni, come in tutte le altre regioni dell'Ucraina.

Per sapere se un territorio nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk o Zaporizhzhia in cui deve essere effettuata una transazione finanziaria sia sotto il controllo del governo ucraino rimandiamo alla risposta precedente relativa a come valutare tale controllo. Per farlo, le banche in Svizzera possono contattare le banche ucraine che operano nel territorio in questione, purché le considerino affidabili in base all'esperienza maturata in passato. Analogamente, possono anche contattare le autorità ucraine per ottenere informazioni aggiornate. I committenti delle transazioni hanno inoltre la possibilità di comprovarne la legittimità presentando a loro volta le dichiarazioni e i documenti menzionati in relazione all'importazione e all'esportazione (v. sopra).

2.3.5 Le imprese svizzere possono fornire servizi a persone che si trovano nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia o in relazione ad attività effettuate in quei territori?

Alcuni servizi forniti nei territori delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino sono soggetti a restrizioni. In primo luogo sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 se destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 (art. 14 cpv. 1). È anche vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi

finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 (art. 14 cpv. 2).

Nel settore dei servizi, in secondo luogo, esistono diversi divieti che non riguardano le merci. Nei territori di cui all'allegato 6 è ad esempio vietata la fornitura di servizi di investimento ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 o di servizi connessi ad attività turistiche.

Non vi sono tuttavia restrizioni alla fornitura di servizi da parte di imprese svizzere a persone nei territori delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia controllati dalle autorità ucraine. In questi territori le imprese e le banche svizzere possono fornire i loro servizi come in tutti le altre regioni dell'Ucraina.

Alle imprese e alle banche svizzere intenzionate a fornire i servizi di cui sopra nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia raccomandiamo di esaminare accuratamente la sede del destinatario e/o il settore in cui i servizi saranno utilizzati, a seconda della disposizione applicabile. In caso di dubbio, le imprese e le banche svizzere possono rivolgersi alla SECO.

2.4 Diamanti e prodotti con diamanti (art. 14e)

2.4.1 Quali sono le diverse fasi per l'introduzione di divieti di importazione per i diamanti e per i prodotti con diamanti provenienti dalla Russia o originari della Russia?

Dal 1° febbraio 2024 è vietato importare i diamanti e i prodotti elencati nell'allegato 27a provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa (art. 14e cpv. 1 e 2). I divieti relativi ai diamanti lavorati in un Paese terzo entrano in vigore il 1° marzo 2024 per i diamanti di almeno 1 carato (art. 14e cpv. 4) e il 1° settembre 2024 per i diamanti di almeno 0,5 carati (art. 14e cpv. 3).

2.4.2 Quali prove del Paese di origine dei diamanti o dei prodotti con diamanti devono essere fornite al momento dell'importazione in Svizzera e indicate nella dichiarazione doganale (art. 14e cpv. 8)?

Per il divieto entrato in vigore il 1° febbraio 2024 vale quanto segue: per dimostrare l'origine non russa dei diamanti e dei prodotti contenenti diamanti è necessario fornire prove adeguate (p. es. fatture, documenti doganali del Paese esportatore, corrispondenza commerciale).

Gli organismi responsabili dell'attuazione delle misure in Svizzera collaboreranno con i settori coinvolti per garantire che le nuove disposizioni siano armonizzate a livello internazionale e attuate in modo efficiente. Le modalità specifiche dell'obbligo di fornire prove in relazione ai divieti che entreranno in vigore il 1° marzo 2024 e il 1° settembre 2024 saranno pubblicate successivamente.

2.4.3 I certificati Kimberley sono sufficienti per l'importazione di diamanti e prodotti con diamanti?

Se il certificato Kimberley indica chiaramente l'origine dei diamanti, può essere accettato come prova. Se il certificato contiene l'indicazione «origin mixed», è necessario fornire una prova supplementare (cfr. domanda 2.4.2).

2.4.4 Il peso di cui ai capoversi 3 e 4 si riferisce ai diamanti levigati o alle pietre grezze?

Il peso si riferisce alle merci presentate al momento della loro introduzione in Svizzera (diamanti lavorati o diamanti grezzi).

2.4.5 Il divieto si applica anche ai diamanti industriali e ai prodotti contenenti diamanti industriali?

Il divieto si applica alle voci di tariffa doganale 7102.10, 7102.31 e 7102.39 elencate nell'allegato 27a. I diamanti industriali (voci di tariffa doganale 7102.21 e 7102.29) non sono quindi inclusi.

2.5 Blocco degli averi e delle risorse economiche e relativo obbligo di notifica (art. 15 e 16)

2.5.1 I valori mobiliari custoditi dal National Settlement Depository (NSD; SSID: 175-55580) rientrano nel blocco degli averi secondo l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza?

No. I valori patrimoniali posseduti, detenuti o controllati dal NSD devono essere bloccati. Tuttavia, i valori patrimoniali – compresi i valori mobiliari – che sono solo depositati presso il NSD non sono interessati dal blocco degli averi di cui all'articolo 15 capoverso 1.

Si noti inoltre che il NSD è soggetto al divieto di fornire averi e risorse economiche secondo l'articolo 15 capoverso 2. Pertanto, sono vietate tutte le attività che comportano, direttamente o indirettamente, il pagamento di commissioni al NSD o la fornitura di altri fondi o risorse economiche allo stesso o a suo beneficio.

2.5.2 La vendita di valori mobiliari russi detenuti dal NSD rientra nel divieto di messa a disposizione di cui all'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza?

Tutte le attività che comportano, direttamente o indirettamente, il pagamento di commissioni al NSD o la fornitura di altri fondi o risorse economiche allo stesso o a suo beneficio rientrano nel divieto di messa a disposizione di cui all'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza e sono vietate. Non è quindi consentito vendere valori mobiliari russi detenuti dal NSD e nel cui ambito il NSD riceve direttamente o indirettamente commissioni.

2.5.3 Per quali operatori la SECO può concedere una deroga conformemente all'articolo 15 capoverso 5^{ter} lettera c dell'ordinanza?

Per quanto riguarda lo svolgimento da parte della Federazione Russa di trasferimenti obbligatori della proprietà in o del controllo su una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti nella Federazione Russa che in precedenza era posseduta da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, la SECO può autorizzare la liberazione di taluni averi o risorse economiche bloccati o che taluni averi o risorse economiche siano forniti a una persona fisica o giuridica, a un'organizzazione o a un organismo conformemente all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza. Questa possibilità di autorizzazione è applicabile solo agli operatori che sono stati inclusi nell'allegato I del Regolamento (UE) 269/2014 sulla base del criterio di inclusione nell'elenco specificato all'articolo 3 paragrafo 1 lettera j di tale regolamento.

2.5.4 Secondo l'articolo 15 capoverso 8^{quater} dell'ordinanza, la SECO può concedere un'autorizzazione eccezionale per la messa a disposizione dell'NSD, in relazione alla vendita di valori mobiliari russi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15 capoverso 8^{quater} lettere a-e dell'ordinanza. Una banca in Svizzera può rivelare l'identità degli investitori finali a un fiduciario, custode o gestore russo per ottenere l'accredito dei dividendi di azioni o ricevute di deposito russe su un conto omnibus o individuale in Russia? Una banca in Svizzera può assistere i propri clienti nell'apertura di un conto omnibus o individuale in Russia?

La divulgazione dei dati dei clienti non è coperta dall'ordinanza, a condizione che vengano rispettati altri requisiti (in particolare il segreto bancario). Una banca svizzera può assistere i propri clienti nell'apertura di conti presso banche russe, purché non si tratti di una banca oggetto delle disposizioni dell'articolo 15 (blocco degli averi e delle risorse economiche) o dell'articolo 24a (divieto di transazioni con imprese statali).

2.5.5 Una banca in Svizzera può accettare pagamenti da tali conti omnibus o individuali?

Sì, i pagamenti di dividendi in entrata da parte di istituti emittenti soggetti all'articolo 15 (blocco degli averi e delle risorse economiche) o all'articolo 24a (divieto di transazioni con imprese statali) dell'ordinanza devono essere bloccati o respinti solo se il pagamento viene effettuato direttamente dall'istituto emittente sanzionato (si veda la risposta precedente). I pagamenti da conti omnibus o individuali presso banche russe non sanzionate possono essere accettati.

2.5.6 L'obbligo di notifica di cui all'articolo 16 capoverso 1^{bis}, si applica a tutte le voci esistenti dell'allegato 8?

Conformemente all'articolo 16 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza, le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 8 devono notificare senza indugio alla SECO tutte le transazioni effettuate nelle due settimane precedenti l'inserimento nell'allegato 8 di tali persone, imprese od organizzazioni. L'obbligo di notifica vale sia per le iscrizioni esistenti nell'allegato 8 dell'ordinanza, sia per tutte le iscrizioni future nell'allegato 8.

L'obbligo di notifica riguarda le informazioni su qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o manipolazione di averi delle persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 8 dell'ordinanza nelle due settimane precedenti la sanzione. Si presume che queste informazioni siano già disponibili, in genere nei registri e nei documenti esistenti. Non vi è alcun obbligo di effettuare ulteriori indagini, a parte la verifica dei registri e dei documenti esistenti.

Le relative notifiche alla SECO vengono effettuate esclusivamente tramite l'apposita tabella delle transazioni, che può essere ottenuta dalla SECO su richiesta via e-mail (sanctions@seco.admin.ch), e trasmesse in formato elettronico, preferibilmente tramite il PrivaSphere Secure Messaging certificato dal DFDP.

Per le iscrizioni nell'allegato 8 effettuate entro il 1° dicembre 2023, il termine per l'obbligo di notifica è il 29 marzo 2024.

2.6 Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute e relativo obbligo di dichiarazione (art. 20 e 21)

A chi si rivolgono gli articoli 20 e 21?

2.6.1 Le disposizioni sono applicabili anche a tutte le banche secondo la legge sulle banche?

La Svizzera si è unita alle sanzioni dell'UE contro la Russia. Il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 prevede che tutti gli istituti di credito siano soggetti alla misura corrispondente. Di conseguenza, anche le disposizioni degli articoli 20 e 21 dell'ordinanza si rivolgono a tutte le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, come ad esempio le banche secondo la legge sulle banche.

2.6.2 Le compagnie di assicurazione sono soggette agli articoli 20 e 21 dell'ordinanza?

In linea di massima le assicurazioni non rientrano negli articoli 20 e 21 dell'ordinanza. Fanno eccezione i depositi presso una banca nell'ambito di un'assicurazione sulla vita. Se l'avente economicamente diritto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza, tali depositi sono soggetti alle disposizioni degli articoli 20 e 21.

Come devono essere fatte le dichiarazioni secondo l'articolo 21?

2.6.3 L'esenzione di cui all'articolo 20 capoverso 3 per i cittadini svizzeri, i cittadini di uno Stato membro dello SEE e le persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE si applica anche nell'ambito dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza?

Sì. L'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 21 dell'ordinanza vale solo per le relazioni d'affari che rientrano nell'articolo 20 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza. Se l'esenzione di cui all'articolo 20 capoverso 3 si applica a una relazione d'affari, nemmeno quest'ultima deve essere dichiarata.

2.6.4 Quali informazioni devono fornire le parti soggette alla legge alla SECO in attuazione dell'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 21 dell'ordinanza? Sono richieste le stesse informazioni come per le notifiche secondo dell'articolo 16 dell'ordinanza?

Le dichiarazioni secondo l'articolo 21 dell'ordinanza devono essere distinte dalle notifiche sugli averi bloccati secondo l'articolo 16 dell'ordinanza. I depositi esistenti che superano i 100 000 franchi devono essere comunicati alla SECO in forma aggregata (ossia sia il numero di relazioni d'affari che la somma dei saldi correnti).

2.6.5 In che formato deve essere fatta la dichiarazione? Esiste un modulo?

La notifica può essere fatta per e-mail (sanctions@seco.admin.ch) o per lettera (Segreteria di Stato dell'economia SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, CH-3003 Berna). Attualmente la forma delle notifiche non è specificata, né esiste un modulo standard. La SECO si riserva il diritto di pubblicare in futuro un modulo standard sul suo sito web (www.seco.admin.ch).

Come viene calcolato il limite di 100 000 franchi?

2.6.6 L'accettazione di «corporate actions» (dividendi, tagliandi, etc.) rientra nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Le «corporate actions» (dividendi, tagliandi, etc.) in relazione ai titoli depositati nelle relazioni d'affari corrispondenti possono essere accettate anche se si supera il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.6.7 Gli interessi sui depositi rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Gli interessi sui depositi esistenti detenuti dalla banca prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza non sono considerati un nuovo deposito secondo l'articolo 20 capoverso 1 e possono quindi essere accreditati anche se viene superato il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.6.8 I titoli e la loro custodia rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza? Il ricavo della vendita di titoli contabilizzati nella corrispondente relazione con il cliente può essere accettato anche se viene superato il limite di 100 000 franchi?

Il deposito e la custodia di titoli non rientrano nella definizione di «depositi» secondo l'articolo 20 dell'ordinanza. Il ricavo della vendita di titoli depositati nella relazione d'affari corrispondente può essere accettato anche se viene superato il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.6.9 I rimborsi o i pagamenti da parte di organi statali (tasse, contributi da casse di compensazione ecc.) o casse pensioni rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza? Tali pagamenti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi?

L'accettazione di rimborsi o di pagamenti da parte di organi statali (p. es. enti fiscali, casse di compensazione) o da parte di casse pensioni, non rientra nella definizione di «depositi» secondo

l'articolo 20 dell'ordinanza. Tali rimborsi o pagamenti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.6.10 I pagamenti utilizzati per rimborsare i prestiti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi?

Sì. I depositi che sono immediatamente addebitati per il rimborso dei prestiti in corso non rientrano nella definizione di «depositi» secondo l'articolo 20 dell'ordinanza. Di conseguenza, tali pagamenti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.6.11 Il limite di 100 000 franchi si applica solo ai nuovi depositi? O s'intende l'ammontare totale dei depositi?

Il limite di 100 000 franchi per persona o organismo si riferisce all'importo totale dei depositi per cliente presso la rispettiva banca o il rispettivo istituto. Per esempio, se un cliente ha depositi esistenti di 80 000 franchi, si può ancora accettare un massimo di 20 000 franchi di depositi. Se, invece ha depositi esistenti di 110 000 franchi, non possono essere accettati ulteriori depositi.

2.6.12 Come si applica il limite di 100 000 franchi svizzeri alle persone fisiche titolari effettivi di (più di) una persona giuridica con cui una banca intrattiene relazioni d'affari e che possono eventualmente avere un conto privato?

Il limite di 100 000 franchi si applica a ogni persona giuridica. Se l'avente economicamente diritto di più soggetti giuridici è titolare di un proprio conto presso la stessa banca, il calcolo del limite viene fatto separatamente. Se ha due o più conti a proprio nome, si calcola invece il totale dei suoi attivi (analogamente ai conti di una stessa persona giuridica). Tale somma non può superare il limite di 100 000 franchi.

2.6.13 I saldi del conto negativi devono essere notificati?

No.

Quali persone fisiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

2.6.14 I doppi cittadini svizzero-russi rientrano nell'esenzione secondo l'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza? Che ne è dei doppi cittadini della Russia e dello SEE? E per quanto riguarda i doppi cittadini della Russia e di un Paese terzo?

Le persone con un permesso di soggiorno in Svizzera o nello SEE rientrano nell'esenzione secondo l'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza?

Secondo l'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza, i divieti di cui all'articolo 20 capoversi 1 e 2 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.

Ne consegue che i doppi cittadini svizzero-russi e le persone che possiedono sia la cittadinanza russa che quella di uno Stato membro dello SEE non sono toccati dal divieto di cui all'articolo 20 dell'ordinanza. Per contro, le persone che possiedono sia la cittadinanza russa che quella di un altro Paese terzo al di fuori dello SEE sono toccate dal divieto di cui all'articolo 20.

2.6.15 Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nell'eccezione prevista dall'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza?

I cittadini monegaschi, andorran e britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 20.

2.6.16 I conti tenuti congiuntamente con una persona russa sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 20 dell'ordinanza?

Se una persona russa detiene un conto in comune con una persona di un Paese terzo, il conto è soggetto ai divieti previsti dall'articolo 20 dell'ordinanza. Tuttavia, se il conto è tenuto insieme a una persona che rientra nell'ambito dell'esenzione prevista dall'articolo 20 capoverso 3 (vedi domanda precedente), i divieti non si applicano.

Quali persone giuridiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

2.6.17 I trust con una persona russa come trustor o beneficiario rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No, i trust con una persona russa come trustor o beneficiario non rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza.

2.6.18 Una società stabilita fuori dalla Svizzera o dallo SEE in cui è azionista maggioritaria una persona russa o una persona residente nella Federazione Russa rientra nell'articolo 20 dell'ordinanza?

Sì, in applicazione dell'articolo 20 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza, i conti delle società operative stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE in cui un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa possiede – direttamente o indirettamente – oltre il 50 per cento dei diritti di proprietà rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 20 dell'ordinanza.

I divieti di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza non si applicano invece alle banche, alle imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa che possiedono la cittadinanza svizzera o di un Paese dello SEE, o sono titolari di un permesso di soggiorno svizzero o di un Paese dello SEE.

2.6.19 I fondi domiciliati fuori dalla Svizzera o dallo SEE equiparabili a un'organizzazione e in cui un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa detiene oltre il 50 per cento dei diritti di proprietà (o una partecipazione equivalente in qualità di investitore) rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

Sì, rientrano nell'articolo 20 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza. Inoltre, secondo l'articolo 23, è vietato vendere quote di partecipazione a fondi collettivi che offrono esposizioni verso valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE, a cittadini russi o a persone fisiche residenti nella Federazione Russa o a banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

Le rappresentanze consolari e diplomatiche russe in Svizzera rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Le rappresentanze consolari e diplomatiche della Federazione Russa in Svizzera non sono soggette al divieto in quanto, secondo l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza, non si tratta di «organizzazioni stabilite nella Federazione Russa» né di «organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera». Pertanto, queste istituzioni possono accettare depositi nonostante le restrizioni di cui all'articolo in questione.

Altre domande

2.6.20 Le persone con cittadinanza russa possono ritirare depositi?

L'articolo 20 dell'ordinanza vieta l'accettazione di nuovi depositi se il valore totale dei depositi supera i 100 000 franchi. I depositi esistenti – indipendentemente dal loro ammontare attuale – possono essere liberamente utilizzati e anche ritirati.

2.6.21 Si possono effettuare trasferimenti all'interno di una banca anche se questo significa che il conto di accredito supera il limite di 100 000 franchi?

È possibile eseguire trasferimenti interni ad una banca tra diversi conti della stessa persona russa.

2.6.22 I conti che non appartengono a una persona russa ma di cui una persona russa ha il diritto di disporre rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Finché la persona russa non possiede il conto ma lo gestisce soltanto, l'articolo 20 dell'ordinanza non si applica.

2.6.23 I depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE e tra lo SEE e la Federazione Russa rientrano nei divieti di cui all'articolo 20 capoversi 1 e 2?

Sì, dal 31 agosto 2022 tali depositi rientrano nei divieti summenzionati. Tuttavia, in virtù dell'articolo 20 capoverso 4 lettera f dell'ordinanza, possono essere oggetto di una deroga rilasciata dalla SECO d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.

2.7 Divieto di vendere valori mobiliari (art. 23)

2.7.1 Le azioni di un'impresa attualmente negoziate in borsa (emesse prima del 12 aprile) sono soggette ai divieti di cui all'articolo 23 se l'impresa ha emesso nuove azioni dopo il 12 aprile? O sono interessati soltanto i titoli emessi ex novo dopo il 12 aprile (p. es. una nuova tranche di bond con un proprio numero ISIN)?

Anche le «vecchie» azioni in corso di validità rientrano nell'articolo 23 in quanto di norma è impossibile distinguerle da quelle emesse dopo il 12 aprile. Al contrario, in caso di creazione di un nuovo numero ISIN la questione viene valutata diversamente perché è possibile operare una distinzione. Inoltre, le azioni che sono già in deposito non devono essere vendute. In linea di massima è vietato vendere azioni nuove, vale a dire emesse dopo il 12 aprile 2022.

Questa interpretazione dell'articolo 23 si applica per analogia alle sanzioni settoriali, come ad esempio all'articolo 18 dell'ordinanza.

2.7.2 Sono interessati dal divieto anche i derivati dei titoli (p. es. total return swap) che consentono a un cliente un'esposizione sintetica a un titolo senza consegna fisica dello stesso?

Poiché l'ordinanza parla esplicitamente di quote di fondi, una transazione di questo tipo con la persona interessata sarebbe considerata un'operazione di aggiramento e sarebbe quindi soggetta al divieto.

2.7.3 Le quote di fondi all'interno di un deposito sono soggette al divieto di cui all'articolo 23 se in caso di underlying nel fondo vengono aggiunti nuovi valori mobiliari?

Queste quote di fondi possono essere mantenute a patto di non essere vendute. Il «mantenimento» delle quote di fondi esistenti non è soggetto al divieto di cui all'articolo 23.

2.7.4 Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nella deroga prevista dall'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza?

I cittadini monegaschi, andorranici o britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 23.

2.7.5 Le richieste di capitale per investimenti Private Equity nei quali l'impegno («commitment») è stato assunto prima del 12 aprile 2022 possono essere soddisfatte anche dopo tale data?

Sì, perché l'investimento è stato effettuato in modo irrevocabile al momento dell'assunzione dell'impegno finanziario («commitment»). Le richieste di capitale successive non rappresentano pertanto un nuovo investimento.

2.8 Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa (art. 24)

2.8.1 Come devono essere redatte le notifiche sulle riserve e sui valori patrimoniali secondo l'articolo 24 capoverso 3?

Le notifiche vengono effettuate tramite un apposito modulo, messo a disposizione dalla SECO (sanctions@seco.admin.ch).

2.9 Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia e nel settore minerario nella Federazione Russa (art. 28b)

2.9.1 Gli ADR (American Depositary Receipts) delle società russe possono essere scambiati con le azioni corrispondenti?

Sì, lo scambio di ADR con azioni riguarda le partecipazioni già esistenti o il patrimonio netto esistente. In questo senso, lo scambio non rientra nei divieti di cui all'articolo 28b dell'ordinanza.

Lo scambio di ADR con azioni non mette a disposizione delle società russe interessate, direttamente o indirettamente, risorse economiche. Lo scambio di ADR in una società sanzionata ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza non deve pertanto essere considerato una disposizione vietata ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza.

2.9.2 L'acquisizione di azioni esistenti rientra nei divieti dell'articolo 28b dell'ordinanza?

Sì. L'articolo 28b vieta l'acquisizione di nuove partecipazioni o l'aumento delle partecipazioni in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell'energia o nel settore minerario nella Federazione Russa; pertanto, non è più possibile acquistare azioni delle società in questione, indipendentemente dal momento in cui sono state emesse.

2.9.3 L'acquisizione di obbligazioni esistenti rientra nei divieti dell'articolo 28b dell'ordinanza?

No. L'articolo 28b vieta la fornitura o la partecipazione a nuovi prestiti, crediti o altre risorse finanziarie, compreso il capitale azionario, a favore di o per il finanziamento di persone giuridiche, società o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato al di fuori della Svizzera e dello SEE e attive nel settore dell'energia nella Federazione Russa. Pertanto, le partecipazioni a nuovi finanziamenti che comportano un afflusso di fondi (finanziamento tramite debito o capitale) ricadono nel divieto.

2.9.4 *È consentito investire in un fondo che contiene titoli di società attive nel settore dell'energia e nel settore minerario russo?*

Sì, l'articolo 28b mira a impedire nuovi investimenti in progetti nel settore dell'energia e nel settore minerario russo. Gli investimenti di portafoglio (partecipazione inferiore al 10%) nell'ambito di un fondo non rientrano in questo divieto.

2.10 Divieti concernenti i trust (art. 28d)

Quali istituti giuridici sono interessati dall'articolo 28d?

2.10.1 *Come deve essere interpretato il concetto di «istituto giuridico affine» menzionato nell'articolo 28d capoverso 1 dell'ordinanza?*

Gli istituti giuridici sono da ritenersi affini quando presentano una struttura o una funzione simili a quelle di un trust, come ad esempio la creazione di un rapporto fiduciario tra l'amministratore e il beneficiario oppure la separazione o la scissione della proprietà giuridica ed economica dei valori patrimoniali.

2.10.2 *Le fondazioni rientrano nell'espressione «istituto giuridico affine»?*

Le fondazioni ai sensi degli articoli 80 e seguenti. I CC – o le corrispondenti disposizioni straniere – sono considerate «istituto giuridico affine» secondo l'articolo 28d dell'ordinanza. Sono esenti le fondazioni domiciliate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE che perseguono obiettivi senza scopo di lucro e sono soggette a vigilanza, nonché le fondazioni religiose domiciliate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

2.10.3 *L'articolo 28d dell'ordinanza si applica anche ai trust già esistenti o soltanto a quelli nuovi??*

L'articolo 28d si applica a tutte le strutture designate come trust o istituti giuridici affini. Non è rilevante se tali strutture sono state fondate prima o dopo l'entrata in vigore dell'articolo.

2.10.4 *Quali regole si applicano alle forme specifiche come ad esempio i trust discrezionali?*

Le disposizioni sono le stesse: se il trustor o il beneficiario del trust è soggetto al divieto, quest'ultimo si applica comunque, indipendentemente dalla forma del trust.

Nel caso di un trust discrezionale nel quale il beneficiario soggetto all'ordinamento viene sostituito da una persona che non è soggetta all'ordinamento, il trust precedentemente vietato sarebbe di nuovo consentito, a patto che il trustor non sia egli stesso soggetto al divieto.

2.10.5 *L'articolo 28d capoverso 27 dell'ordinanza parla di «trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o funzione analoga». Cosa si intende con tutte queste descrizioni? ?*

L'articolo 28d capoverso 2 elenca una serie di funzioni equiparabili a quella di trustee. Se una persona agisce in qualità di trustee, ovvero riceve istruzioni da parte di un trustor allo scopo di gestire attività per conto di un beneficiario, questa persona è equiparata a un trustee, indipendentemente dal nome della sua funzione.

2.10.6 *Quali servizi sono interessati dal divieto? Questa definizione comprende la messa a disposizione di conti bancari, titoli e operazioni di pagamento o servizi simili per un trust?*

È proibito fornire a un trust o a un istituto giuridico affine servizi di gestione, tra cui i servizi di contabilità, che rientrano nella fattispecie della fornitura diretta di servizi di gestione a un trust, soggetta a divieto.

Non sono invece vietati i più comuni servizi bancari e di pagamento, come ad esempio la messa a disposizione di un conto bancario, l'esecuzione dei pagamenti o il servizio di cambio valuta in quanto non si tratta di «servizi di gestione» secondo l'articolo 28d capoverso 1 dell'ordinanza.

Cosa si intende per controllo?

2.10.7 Nell'articolo 28d capoverso 1 lettera d dell'ordinanza viene menzionato il concetto di «controllo». Che cosa si intende con questo termine?

Così come negli articoli 15 e 20 dell'ordinanza il concetto di controllo deve essere valutato caso per caso. Per farlo è determinante stabilire se una persona giuridica si trova sotto il controllo effettivo di una delle persone di cui alle lettere a–c.

Quale campo d'applicazione territoriale è previsto?

2.10.8 Qual è il riferimento alla Svizzera necessario affinché venga applicato l'articolo 28d dell'ordinanza? Sono rilevanti criteri quali la forma giuridica del trust, la sede o il domicilio del trustee, dei protectors, dei beneficiari e il luogo in cui si trovano i valori patrimoniali? ?

Tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in Svizzera sono obbligate a rispettare l'ordinanza, indipendentemente dalla sede legale del trust e delle parti interessate. Pertanto, gli altri criteri non sono rilevanti.

2.10.9 L'espressione «fornire una sede» (art. 28d cpv. 1) comprende anche la fattispecie in cui la direzione effettiva (all'estero) e la sede statutaria (in Svizzera) del trustee sono divergenti? Cosa si intende per «fornire un indirizzo commerciale o amministrativo»?

Sì, «fornire una sede» significa mettere a disposizione del trust un indirizzo in Svizzera. «Fornire un indirizzo commerciale o amministrativo» significa invece mettere a disposizione un indirizzo in Svizzera direttamente riconducibile al trust o che può essere associabile al trust.

2.10.10 L'articolo 28d dell'ordinanza si applica alle imprese stabilite in Svizzera appartenenti a un trust con un trustor o un beneficiario russo? Una società per azioni svizzera può curare la contabilità per una società straniera posseduta indirettamente (ovvero mediante holding nella struttura del trust) al 100% da un trust ai sensi dell'articolo 28d capoverso 1?

L'articolo 28d dell'ordinanza si applica ai trust e agli istituti giuridici affini mentre esclude le persone giuridiche di proprietà di un trust o di un istituto giuridico affine ai sensi dello stesso articolo 28d. Tuttavia, le imprese di proprietà di un trust o di un istituto giuridico non possono fornire servizi di gestione al trust.

2.10.11 Sussiste un riferimento alla Russia se in passato la struttura è stata fondata da persone russe ai sensi dell'articolo 28d capoverso 1 che però non hanno più nessuna influenza (p. es. in quanto deceduti) e non vi sono cittadini russi tra i beneficiari?

No. Il riferimento alla Russia sussiste soltanto se un cittadino russo funge attualmente da trustor o beneficiario del trust o dell'altro istituto giuridico interessato.

2.10.12 Se un trust ha diversi beneficiari e uno di loro è interessato dal divieto di cui all'articolo 28d, il trust ricade nel campo d'applicazione dell'ordinanza?

Sì, è sufficiente che una sola persona di cui all'articolo 28d capoverso 1 sia soggetta all'ordinanza affinché si applichino le disposizioni dell'articolo 28d.

Esempio: se in trust ci sono cinque cittadini non russi e un cittadino russo che funge da beneficiario, il trust è soggetto alle disposizioni dell'articolo 28d dell'ordinanza.

Come si applica la deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3?

2.10.13 Affinché sia applicabile la deroga è necessario che tutti i «beneficiari» o tutti i «trustor» soddisfino le condizioni di cui all'articolo 28d capoverso 3 o è sufficiente che uno solo o la maggioranza dei beneficiari soddisfino tali condizioni?

Analogamente a quanto stabilito nell'articolo 28d capoverso 1, il trust o l'istituto giuridico affine è soggetto alla deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3 se anche solo uno dei beneficiari rientra nelle categorie descritte.

Esempio: se un trust ha cinque beneficiari di cui quattro hanno soltanto la cittadinanza russa e uno la doppia cittadinanza russa e di uno Stato membro dello SEE, la deroga si applica.

2.10.14 È applicabile la deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3 dell'ordinanza se il trustor con cittadinanza russa è titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato da uno Stato membro dello SEE o dalla Svizzera ma il suo domicilio effettivo si trova fuori da questo Stato?

Sì. I fattori rilevanti sono la cittadinanza e/o il permesso di soggiorno, non la sede del trustor. In questo caso il trust o l'istituto giuridico affine è soggetto alla deroga in quanto il trustor possiede un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.

2.10.15 Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nell'esenzione prevista dall'articolo 28d capoverso 3 dell'ordinanza?

I cittadini monegaschi, andorrani e britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 28d.

È previsto un periodo transitorio? Se sì come è disciplinato?

Conformemente all'articolo 35 capoverso 18, tutte le persone fisiche e giuridiche svizzere che forniscono una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione a un trust dispongono di un termine transitorio per adempiere i requisiti dell'ordinanza che scade il 31 luglio 2022.

2.10.16 Cosa succede nel caso in cui non sia possibile disdire entro il termine transitorio un contratto concernente la fornitura di un servizio vietato ai sensi dell'articolo 28d dell'ordinanza?

Il divieto di agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine è entrato nuovamente in vigore il 1° agosto 2022 (la disposizione corrispondente, sancita nel cpv. 2 dell'art. 28d, è stata precedentemente abrogata in via temporanea). Secondo l'articolo 28d capoverso 5 lettera a (che è entrato in vigore il 1° agosto 2022), la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione dei servizi che consentono di effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con l'articolo 28d dell'ordinanza, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022.

2.11 Divieti concernenti i servizi (art. 28e)

2.11.1 L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Russia che sono indirettamente di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner?

L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica quando la prestazione di servizi è destinata all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Russia che sono in ultima analisi possedute o controllate da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione dello SEE, della Svizzera o di un partner di cui all'articolo 1 lettera f.

Di conseguenza, l'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica quando, ad esempio, l'organizzazione russa che utilizza i servizi è di proprietà di un'organizzazione che non è stabilita in Russia, né in uno Stato membro dello SEE, né in Svizzera né in uno dei suoi partner di cui all'articolo 1 lettera f, ma è in ultima analisi di proprietà o sotto il controllo di un'impresa di uno Stato membro dello SEE, della Svizzera o di un partner di cui all'articolo 1 lettera f.

L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a, invece, non si applica se, ad esempio, l'organizzazione russa che utilizza i servizi è posseduta o controllata da una società dello SEE, della Svizzera o da un partner della Svizzera di cui all'articolo 1 lettera f e tale società è a sua volta posseduta o controllata da una società russa o da una società di un'altra giurisdizione (al di fuori dello SEE, della Svizzera o di un suo partner di cui all'articolo 1 lettera f).